

A indicarlo è la bozza di documento Ias 36 dell'Oiv sugli effetti della guerra in Ucraina

Impairment test, occhio ai dati

Rischio discontinuità fra risultati storici e dati prospettici

DI RAFFAELE MARCELLO
E FABRIZIO G. POGGIANI

Per l'analisi alla valutazione delle condizioni per ripetere l'impairment test in sede di semestrale, l'organo amministrativo è chiamato a valutare quali dati e informazioni storici possano ancora essere utilizzati. La discontinuità informativa fra i risultati storici e i dati prospettici, infatti, è una delle principali criticità. Con l'intento di supportare i valutatori nei processi di analisi dei «non financial assets», l'Organismo Italiano di Valutazione (Oiv) ha pubblicato la bozza di documento n. 1/2022, rubricato «Impairment test dei non financial assets (Ias 36)» del 29/06/2022, in relazione alla presenza di un attuale conflitto tra Russia e Ucraina. Il documento, al fine di individuare gli elementi da considerare per affrontare l'incertezza apportata dalla guerra, propone un percorso di analisi da seguire per valutare se ricorrono o meno le condizioni per ripetere l'impairment test

in sede di semestrale e, in caso affermativo, quali elementi considerare per trattare l'incertezza di contesto; ciò con l'avvertenza che in nessun modo il percorso logico proposto può essere assunto a riferimento per giustificare scelte che non siano compliant con il disposto di principi contabili internazionali, tenuto conto degli specifici fatti e circostanze e che il percorso di analisi suggerito non costituisce nulla più che una semplice traccia di riferimento che richiede di essere declinata alla luce della specifica realtà aziendale.

La prima problematica riguarda la discontinuità informativa fra i risultati storici e i dati prospettici e l'organo amministrativo è chiamato a valutare quali dati e informazioni storici possano ancora essere utilizzati. L'elemento che contraddistingue la presente situazione straordinaria, in occasione del half yearly financial report è la grande incertezza che caratterizza la durata degli effetti del conflitto e lo scenario macroeconomico che non solo rende diffi-

cile effettuare previsione, ma comporta anche una continua evoluzione dello scenario di riferimento, con la conseguente maggiore incertezza nelle stime alla base delle valutazioni che, per definizione, sono «forward looking» e l'esigenza di chiarire gli elementi conosciuti e conoscibili alla specifica data della valutazione che, per definizione, deve essere «point in time». Una corretta informazione dovrebbe permettere anche di correggere eventuali eccessi di reazioni di mercato finanziario dovute proprio a carenza di informazione specifica. In tema di disclosure, l'Oiv richiama il public statement dell'Esma «Implications of Russia's invasion of Ukraine on half-yearly financial reports», pubblicato il 13/05/2022, afferente agli effetti dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sulle rendicontazioni finanziarie semestrali 2022, redatte secondo lo Ias 34/bilanci intermedi.

Lo statement fornisce, agli organi amministrativi e agli organi di controllo dei soggetti rego-

lati, raccomandazioni su una serie di argomenti inerenti al processo di produzione dell'informativa di bilancio, tra cui quello dei controlli per riduzioni di valore (impairment test) delle attività non finanziarie e il richiamo di attenzione della Consob del n. 3/22, nel quale si attenzionano sul problema gli organi di amministrazione, gli organi di controllo, anche nella loro qualità di audit committee, e le società di revisione coinvolti nel processo di produzione dell'informativa finanziaria che dovranno rivalutare le informazioni riguardanti i piani aziendali e le previsioni o stime dei risultati precedentemente diffusi al mercato, e, se del caso, aggiornarle ovvero indicare che gli stessi non sono più attuali. L'Oiv suggerisce, pertanto, l'aggiornamento della disclosure riguardante lo svolgimento delle analisi di sensitivity, legate ai potenziali impatti dell'invasione dell'Ucraina sulle assunzioni sottostanti le stime effettuate e in particolare, la disclosure sugli esiti delle analisi di

sensitivity dovrebbe permettere di comprendere in che misura il prolungarsi degli effetti negativi del conflitto bellico e/o del contesto di elevata incertezza, potrebbero modificare le risultanze dell'impairment test. Nell'attuale contesto, dunque, dopo aver effettuato l'analisi dei fattori interni ed esterni tramite la raccolta di informazioni da fonti interne ed esterne e dopo aver valutato l'esposizione al fenomeno di ogni singola attività, in sede di semestrale, l'impairment test deve essere ripetuto se si è in presenza di fattori esterni e interni di presunzione di impairment loss, prendendo in esame tre profili specifici che possono avere impatto sul valore recuperabile la durata del conflitto, l'intensità degli effetti negativi e l'esposizione al rischio di impairment ante conflitto. L'analisi dei fattori interni ed esterni, fondata sull'informazione corrente, deve permettere di identificare se sia necessario effettuare o meno l'impairment test.

© Riproduzione riservata

Navi di porto, vale l'anno solare se in costruzione

Imbarcazione da diporto in costruzione, per la percentuale di navigazione si aspetta la fine dell'anno solare di primo utilizzo. È quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.394/2022, presentata da una società interessata all'acquisto di una nave da diporto in costruzione. Per tale acquisto, l'istante avrebbe voluto sottoscrivere un contratto di leasing nautico per esclusivo uso privato, al di fuori del perimetro dell'attività di natura commerciale. Il dubbio posto riguardava tuttavia l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis, del decreto Iva, così come modificato dalle disposizioni recate dalla legge di bilancio 2020 e dalla legge di bilancio 2021. In particolare, l'istante avrebbe voluto sapere quale fosse il corretto comportamento da assumere in merito alla dichiarazione da presentare a consuntivo ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità Iva nel caso di un contratto di leasing nautico stipulato nel 2022, concernente una imbarcazione in costruzione che sarà consegnata nel mese di aprile 2023, tenuto conto che, alla luce dei termini indicati nelle norme vigenti, nel gennaio 2023 la società non sarebbe in grado di definire la percentuale di effettivo utilizzo della nave in acque Ue o extra Ue. Ebbene, dopo una ricognizione del quadro normativo e dei documenti di prassi, l'Ade ha proceduto a condividere la soluzione prospettata dalla società. Nella risoluzione n. 54/E/2021 è stato infatti specificato che, per la presentazione della dichiarazione attestante l'utilizzo del mezzo di trasporto per la navigazione in alto mare nell'ipotesi di navi in costruzione, «la condizione dell'effettivo uso della nave per la navigazione in alto mare [...] deve essere accertata alla fine dell'anno solare di primo utilizzo (varo o messa in servizio) della nave». L'istante potrà dunque presentare la dichiarazione consuntiva entro il mese di gennaio 2024, atteso che, essendo l'imbarcazione di fatto utilizzabile solo a partire dalla primavera del 2023, tale termine costituisce di fatto la prima data utile che consente all'istante di definire a consuntivo l'effettiva percentuale di navigazione nelle acque Ue.

Maria Sole Betti

© Riproduzione riservata

SUPER ACE Irrilevante la rinuncia ai crediti

Cash pooling «zero balance», la rinuncia ai crediti è irrilevante ai fini della Super Ace. Lo ha sottolineato l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 396/2022 presentato da una società controllata. Nel caso di specie, la controllante era titolare di un credito «da finanziamento» relativo a un contratto di «cash pooling zero balance», erogato a favore della società istante. La società controllante aveva però deciso di rinunciare ad una parte del predetto credito (nella misura di Euro 5 milioni), al fine di rafforzare il patrimonio dell'istante in un momento storico che vedeva penalizzata la situazione economico finanziaria della stessa. Dopo i dubbi sollevati, le Entrate hanno tuttavia chiarito che «la rinuncia a crediti derivante da contratto di cash pooling nella forma tecnica cd. zero balance, effettuata da parte della controllante in favore dell'istante, non possa essere considerata una rinuncia a crediti finanziari e, pertanto, non possa essere assimilata ad un conferimento in denaro, ai sensi dell'articolo 5 del dm 3 agosto 2017, da assumere come variazione in aumento del capitale proprio».

© Riproduzione riservata

Interessi passivi deducibili ma solo post istruttoria

Acquisizione di partecipazioni infragruppo con indebitamento, per sancire la legittimità della deducibilità degli interessi passivi serve l'istruttoria. A dirlo è l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 395 del 29 luglio 2022, in cui l'amministrazione finanziaria si è espressa in una valutazione antiabuso ai fini Ires e Irap su un'operazione di acquisizione di partecipazioni infragruppo con indebitamento in relazione alla deducibilità degli interessi passivi derivanti dal finanziamento contratto. A contattare l'Ade è questa volta una holding fiscalmente residente in Italia, interessata ad avere chiarimenti circa le transazioni operate dal gruppo a cui appartiene per l'acquisizione di un nuovo ramo aziendale. Più precisamente l'istante intendeva avere conferma che le transazioni non fossero soggette a censure antiabuso, ai sensi della norma di cui all'art. 10-bis dello Statuto del contribuente. Così le Entrate hanno proceduto a ricostruire la case history del gruppo e i passaggi dell'intera operazione di acquisizione, in particolare quelli inerenti il trasferimento dei finanziamenti. A differenza della soluzione prospettata dal contribuente, l'Ade ha tuttavia ritenuto di non poter esperire la valutazione antiabuso se non dopo aver condotto l'istruttoria relativa alla eventuale sussistenza di profili di elusività specifici alla luce della disciplina recata dall'articolo 10 del dm Ace e valutato la necessaria documentazione a corredo di un'istanza di interpello probatorio. Qualsiasi parere antiabuso reso prima dell'istruttoria si fonderebbe infatti su assunzioni di carattere generale, come a quella relativa alla corretta formazione della base Ace di tutte le società del gruppo dal 2011 in avanti e della correlata assenza di moltiplicazioni del beneficio all'interno dello stesso.

Maria Sole Betti



Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata